



D.R. n. 24 del 04/02/2022

Il Rettore

Il Rettore

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 13 aprile 2012, serie generale;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e, in particolare, *i)* l'art. 2, comma 1, che alle lettere *f)* e *i)* prevede rispettivamente disposizioni in materia di costituzione del Senato Accademico e di Consiglio di Amministrazione;

Visto lo Statuto citato e, in particolare, *i)* l'art. 19, comma 1, lett. *d)*, che prevede che il Senato Accademico è composto, tra gli altri, da "un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, eletto fra e da tutti i componenti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni"; *ii)* l'art. 19, comma 2, che prevede che l'elettorato passivo per la carica di componente del Senato Accademico è riservato, tra gli altri, al personale tecnico-amministrativo di ruolo che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo; *iii)* l'art. 21, comma 1, lett. *d)* che prevede che il Consiglio di Amministrazione è composto, tra gli altri, da "un componente designato dal personale tecnico-amministrativo e bibliotecario"; *iv)* l'art. 21, comma 9, che prevede che "Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo [...] è designato fra e da tutti i componenti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in servizio presso l'Ateneo";

Visto il decreto rettorale n. 68 del 18 febbraio 2019 con il quale il dott. Marco Santoro, in servizio presso l'Ateneo, categoria EP, eletto in seno al Senato Accademico a norma dell'art. 19, comma 1, lett. *d)* dello Statuto, è stato nominato Rappresentante del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario per il triennio 2019-2021;

Visto il decreto rettorale n. 69 del 18 febbraio 2019 con il quale il dott. Antonio Gaspare Romeo, categoria D, designato in seno al Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 21, comma 9, dello Statuto, è stato nominato rappresentante del personale tecnico-amministrativo per il triennio 2019-2021;

Visto il decreto rettorale n. 21 del 28 gennaio 2022 con il quale sono state prorogate fino al 28 febbraio 2022 le misure restrittive finalizzate a contenere e contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, già disposte con decreto rettorale n. 3 dell'11 gennaio 2022;

Considerato che i mandati del Senatore dott. Marco Santoro e del Consigliere di Amministratore dott. Antonio Gaspare Romeo sono prossimi alla scadenza;



D.R. n. 24 del 04/02/2022

Il Rettore

Ritenuto di dover tempestivamente provvedere al rinnovo della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in seno agli Organi di governo dell'Ateneo, al fine di assicurarne il regolare funzionamento;

Ritenuto, che alla luce di quanto disposto con i citati decreti rettorali n. 21 del 28 gennaio 2022 e 3 dell'11 gennaio 2022 e del numero dei contagi e delle ospedalizzazioni, non vi siano le condizioni per assicurare lo svolgimento in presenza delle operazioni di voto e che, quindi, sia necessario che queste si svolgano su piattaforma elettronica;

Ritenuto che la piattaforma elettronica "ELIGO" assicuri la libertà e la segretezza del voto;

DECRETA

Art. 1

**Indizione delle elezioni
e composizione della rappresentanza**

1. Sono indette per il giorno 1 marzo 2022 le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in seno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024, ai sensi degli artt. 19, comma 1, lett. d) e 21, comma 9, dello Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
2. Sono eletti un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario per il Senato Accademico ed un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 2

Elettorato passivo e attivo

1. L'elettorato passivo per il Senato Accademico e per il Consiglio di Amministrazione spetta a tutti i componenti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, ai sensi dello Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
2. Sono esclusi dall'elettorato passivo *i*) i dipendenti collocati fuori ruolo, in aspettativa, in posizione di distacco o di comando; *ii*) i dipendenti a tempo definito, a meno che non optino per il tempo pieno; *iii*) i dipendenti sospesi dal servizio, anche se solo in via cautelare, in relazione a procedimenti penali o disciplinari.
3. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario assunto anche a tempo determinato.
4. Sono esclusi dall'elettorato attivo i dipendenti che versino in una delle situazioni indicate al comma 2 precedente.

Art. 3

La Commissione elettorale

1. È costituita la Commissione elettorale così composta:



D.R. n. 24 del 04/02/2022

Il Rettore

- ing. Alessandro Taverriti con funzioni di Presidente;
 - dott. Domenico Marciànò, componente;
 - sig. Lorenzo Magotti, componente anche con funzioni di segretario verbalizzante.
2. La qualifica di componente della Commissione elettorale è incompatibile con quella di candidato alle elezioni di cui all'art. 1, comma 1. Il componente della Commissione elettorale che intenda presentare la propria candidatura è tenuto a dimettersi immediatamente. Il Rettore provvede alla sua sostituzione con proprio decreto.
3. L'Ufficio responsabile del procedimento elettorale e di supporto ai lavori della Commissione elettorale è il Settore elezioni ed archivio cartaceo ed è costituito come Ufficio elettorale.
4. La Commissione elettorale si pronuncia su eventuali reclami pervenuti all'Ufficio elettorale durante le operazioni di voto.

Art. 4

Elenchi elettorali

1. Gli elenchi dell'elettorato attivo, in ordine alfabetico e suddivisi per qualifica di appartenenza, sono depositati presso l'Ufficio elettorale.
2. In conformità alla normativa vigente in materia di tutela della privacy, chiunque voglia verificare la propria presenza negli elenchi elettorali può farne richiesta formale all'Ufficio elettorale al seguente indirizzo: rachele.sergi@unirc.it.
3. Fino a due giorni antecedenti all'inizio delle operazioni di voto, gli elenchi dell'elettorato attivo possono essere modificati o integrati d'ufficio o su istanza degli elettori interessati. In quest'ultima ipotesi, la richiesta deve essere indirizzata al Direttore Generale per il tramite dell'Ufficio elettorale al seguente indirizzo: rachele.sergi@unirc.it. Il Direttore Generale decide con tempestività, accogliendo o rigettando la richiesta, sentita la Commissione elettorale, e ne dà immediata comunicazione agli elettori interessati in modo da consentire loro il regolare esercizio del diritto di voto.

Art. 5

Presentazione delle candidature

1. Chiunque intenda candidarsi alle elezioni delle rappresentanze di cui all'art. 1, comma 1, deve presentare formale candidatura all'Ufficio elettorale, entro le ore 12 del 22 febbraio 2022, attraverso il Protocollo generale di Ateneo.
2. Verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e dei presupposti per l'elettorato passivo, da parte della Commissione elettorale, l'Ufficio elettorale pubblica, in ordine alfabetico, sul sito istituzionale d'Ateneo, le candidature presentate.
3. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire fino a tre giorni prima della data prevista per le votazioni, mediante comunicazione formale indirizzata alla Commissione



D.R. n. 24 del 04/02/2022

Il Rettore

elettorale per il tramite dell'Ufficio elettorale. Dell'eventuale ritiro viene data tempestiva comunicazione, a cura dell'Ufficio elettorale, sull' sito istituzionale d'Ateneo.

4. Le candidature devono rispettare, per quanto possibile, il principio di parità di genere ai fini dell'accesso alle cariche elettive.

Art. 6

Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale si svolge nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di opinione garantiti dalla Costituzione.

2. L'Ateneo assicura parità di condizioni nell'accesso ai mezzi di propaganda e nell'utilizzo degli spazi per la propaganda elettorale.

3. La propaganda elettorale, in qualsiasi forma effettuata, cessa ventiquattro ore prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Art. 7

Modalità di svolgimento delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono da remoto su piattaforma elettronica "ELIGO". Non è, pertanto, necessaria la costituzione del seggio elettorale. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione al voto, è tuttavia allestita, nel rispetto delle norme e delle misure di contenimento e contrasto del contagio da COVID-19, una postazione nell'AULA ex Organi Collegiali, Torre 1, piano 3, dotata di dispositivo elettronico, per consentire la partecipazione al voto a chi ne fosse impossibilitato per comprovati problemi tecnico-informatici. L'accesso alla postazione è consentito previa verifica delle cause tecnico-informatiche che impediscono l'esercizio del voto da remoto, da comprovare, a cura dell'elettore, mediante auto-dichiarazione o altra modalità adeguata ad attribuire alla dichiarazione pubblica fede.

2. L'Ufficio elettorale, prima dell'apertura delle votazioni, comunica agli elettori il link al quale collegarsi per accedere alla piattaforma di voto on line. All'apertura delle operazioni di voto, e fino all'orario di chiusura delle votazioni, ogni elettore può collegarsi alla piattaforma on line mediante l'utilizzo delle credenziali istituzionali.

3. L'elettore viene indentificato mediante l'utilizzo delle credenziali istituzionali e, successivamente, accede alla scheda elettorale nella quale sono elencate le candidature presentate.

4. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. L'elettore, all'atto del voto, deve curare che l'esercizio del voto avvenga in condizioni di segretezza e, comunque, di massima riservatezza in assenza di terzi, al fine di evitare la nullità dell'operazione di voto. L'elettore, di conseguenza, si assume ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso illecito o anche solo improprio del servizio.



D.R. n. 24 del 04/02/2022

Il Rettore

Art. 8

Validità delle votazioni

1. È eletto chi ha riportato la maggioranza relativa degli aventi diritti al voto. A parità di voti è eletto il candidato che ha maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, maggiore anzianità anagrafica.
2. L'invalidità delle votazioni relative ad una componente delle rappresentanze di cui all'art. 1 non pregiudica la validità delle votazioni relative all'altra componente.
3. In caso di invalidità, le votazioni sono nuovamente indette dal Rettore con proprio decreto entro i trenta successivi alla precedente operazione di voto e si svolgono non oltre i trenta giorni successivi al decreto di indizione, secondo le modalità stabilite nel presente decreto.

Art. 9

Operazioni di scrutinio

1. Al termine delle operazioni di voto, il gestore della procedura informatica comunica alla Commissione elettorale il report dei risultati raggiunti generato in maniera automatica dal sistema. La Commissione elettorale, verificata la validità delle operazioni elettorali, procede a collazionare i dati ed a computare i voti. I risultati finali vanno trasmessi all'Ufficio elettorale che ne dispone la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 10

Ricorsi

1. Eventuali ricorsi relativi a presunte irregolarità nelle operazioni di voto sono presentati, entro il termine perentorio di tre giorni dalla data delle votazioni, alla Commissione elettorale che decide entro e non oltre i cinque giorni successivi alla scadenza di detto termine, con delibera avente valore di atto definitivo.
2. Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, la Commissione elettorale proclama gli eletti che vengono successivamente nominati con decreto del Rettore.

Art. 11

Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente decreto si fa rinvio allo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e alla normativa vigente in materia.
2. Il presente decreto è pubblicato nell'Albo on line dell'Ateneo e ne è data la più ampia diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Dott.ssa Rachele Sergi



D.R. n. 24 del 04/02/2022

Il Rettore

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Giuseppe Zimbalatti

IL RETTORE
Prof. Santo Marcello Zimbone